

COMUNE DI VALMALA

Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DEGLI USI CIVICI E CONCESSIONE
TERRENI A PASCOLO E UTILIZZO
PASCOLI COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 19.02.2014

Art. 1 - Usi Civici

1. Tutti i terreni di proprietà comunale, individuati e descritti negli elenchi agli atti presso il Commissariato per il riordinamento degli Usi civici di Torino e presso l'archivio regionale in materia di usi civici di Torino, ovvero per i quali risulti l'assoggettamento ad uso civico, sono da considerarsi soggetti al godimento degli usi civici essenziali.

Art. 2 - Definizione

1. Gli Usi civici riconosciuti sulla proprietà originaria del Comune di Valmala sono il "legnatico", "pascolo" ed altri. Il presente regolamento disciplina gli usi civici di pascolo e la concessione a pascolo dei terreni comunali.

Art. 3 - Titolari del diritto di uso civico

1. Il diritto di esercizio degli usi civici nella proprietà comunale spetta a tutti i cittadini residenti.
2. Ai sensi dell'art. 45 R.D. 1928 n° 332 si specifica che, il godimento del diritto di pascolo può essere esercitato dall'allevatore di bestiame limitatamente ai capi di cui è proprietario e che trascorrono l'intero anno solare sul territorio comunale, comprovato con idonea documentazione.

Art. 4 - Condizioni dei beni.

Il pascolo può essere esercitato sui terreni comunali di cui sotto. L'utilizzo dei terreni è da intendersi ammesso compatibilmente con la natura dei terreni stessi così come risultanti di fatto, non assumendo il Comune alcun onere o impegno circa l'effettiva utilizzabilità a pascolo dei terreni stessi. Il Comune, pertanto, non presta alcuna garanzia, presente o futura, circa l'effettiva fattibilità di utilizzo in tal senso dei terreni stessi, né assume obbligo di conformarli all'eventuale tale utilizzo.

Sono individuate le seguenti aree da porre in concessione:

comprensorio n. 1

foglio 14

mappali:

✓ 82

✓ 83

✓ 84

I terreni del lotto n. 1 solo in caso di nessuna richiesta pervenuta entro il termine regolamentare, possono essere concessi liberamente con le altre modalità regolamentari previste, per periodi non superiori all'anno.

Con periodicità pluriennale, tali terreni vengono individuati in altre aree, a rotazione tra i vari lotti.

comprensorio n. 2

foglio 15

mappali:

✓ 1

✓ 6

✓ 16

✓ 2

✓ 7

✓ 17

✓ 3

✓ 8

✓ 18

✓ 4

✓ 9

✓ 5

✓ 15

comprensorio n. 3

foglio 13

mappali:

✓ 1	✓ 15
✓ 5	✓ 16
✓ 9	
✓ 10	

L'individuazione delle aree effettivamente da porre in concessione viene disposta dalla Giunta.

Art. 5 – Assenza di uso civisti.

1. In assenza di richiesta da parte degli uso civisti, o per i terreni in esubero rispetto alle richieste, alle condizioni di cui agli articoli successivi, i terreni possono essere liberamente concessi a terzi, così come per quanto riguarda i terreni non gravati da uso civico. Le disposizioni del presente regolamento inerente la disciplina dell'utilizzo dei terreni (eccezione fatta per l'art. 3), si applicano pertanto anche per l'utilizzo da parte di non uso civisti dei terreni gravati d'uso civico, e per l'utilizzo dei terreni non gravati da uso civico.

2. In prima applicazione, la richiesta di esercizio di uso civico deve pervenire a pena di decadenza entro il 15 marzo 2014. Per gli esercizi successivi, dovrà pervenire entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente. E' fatta salva la possibilità di fissare termini diversi, previa deliberazione di Giunta.

3. Nell'istanza, dovranno essere indicati numero e tipologia del bestiame e il comprensorio di pascolo. L'assegnazione è annuale.

4. Coloro che, nel termine indicato, non avranno fatto pervenire l'istanza saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari dell'esercizio del diritto di uso civico.

Il Comune procederà ad emettere le autorizzazioni a favore degli aventi diritto, tenuto conto del carico UBA di ciascun comprensorio.

5. Con specifico atto deliberativo, l'Amministrazione comunale può disporre che gli uso civisti siano esonerati dal pagamento dei diritti, per motivazioni di carattere generale connesse all'ormai ridotta attività agricola svolta sul territorio di Valmala.

6. Nel caso in cui le richieste degli utenti di uso civico siano inferiori alle disponibilità di carico dei singoli comprensori, l'eventuale eccedenza potrà essere annualmente concessa a non uso

civisti. Il Comune, con specifica deliberazione di Giunta comunale, fisserà il diritto di concessione, stabilendo un importo in base ai criteri di valutazione U.B.A.

7. Per le singole autorizzazioni annuali ed anche in caso di più domande per un medesimo comprensorio, il Comune si esprimerà sulla base dei seguenti criteri, fatti salvi i diritti acquisiti:

- Ottimale continuità d'uso del comprensorio
- Assenza di situazioni debitorie o di contenzioso verso il Comune di Valmala
- Eventuale affitto dei terreni di proprietà privata
- uso corretto degli immobili,
- rispetto dei carichi,
- conflittualità,
- piani di miglioramento da attuare in seno al Comprensorio;

L'attribuzione è comunque effettuata limitatamente alla superficie necessaria al pascolamento del bestiame in dotazione all'azienda.

In sede di concessione di pascolo il Comune avrà la facoltà di richiedere attenzioni particolari e modalità di gestione del comprensorio.

Le situazioni di morosità comporteranno comunque l'impossibilità di ottenere concessioni.

8. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Comune provvederà ad effettuare il sopralluogo nelle stalle dei richiedenti al fine di verificare:

a) la sussistenza dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto di uso civico da parte dei titolari previsti nell'art. 3 del presente regolamento;

b) la corrispondenza del numero dei capi di cui si richiede la monticazione ed il numero dei capi di cui si è proprietari e che effettivamente hanno trascorso l'intero anno solare sul territorio;

9. Il rifiuto da parte dell'interessato di far eseguire l'accertamento ovvero la relativa indisponibilità o impossibilità costituisce impedimento per l'assegnazione.

10. Possono essere emanati bandi/inviti a contrarre per la concessione libera, sotto condizione di inefficacia/sospensione in caso entro un termine tassativo, anche a bando aperto, pervengano richieste da parte di aventi diritto all'uso civico.

11. Ove durante il periodo di concessione pervengano richieste di uso civisti, esse saranno soddisfatte nei limiti del carico ammesso, e le concessioni a non usocivisti potranno essere suscettibili della conseguente riduzione, fino al recesso in tutto o in parte, senza che il concessionario possa avere diritto a indennizzi, corrispettivi o altro; al riguardo,

in ordine a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 228/2001, si dà atto che il preavviso non sarà inferiore a sei mesi, e salvaguarderà l'intera annata agraria; pertanto l'indennità ivi prevista per le coltivazioni in corso che vadano perdute non verrà attribuita.

12. Sulla scorta dei controlli e degli accertamenti effettuati, il Comune concederà agli aventi diritto di uso civico a titolo oneroso i terreni e le strutture di cui è proprietario il Comune con le seguenti modalità:

- a) dovrà essere soddisfatto l'uso civico della popolazione richiedente ed avente diritto per il numero dei capi accertati, fino alla concorrenza del carico pascolivo dei rispettivi comprensori;
- b) se i comprensori di origine risultassero a carico completo, alla popolazione avente diritto potrà essere assegnato il pascolo in altri comprensori con carenza di carico;
- c) se le richieste per i singoli comprensori superano i carichi ammessi, il pascolo verrà assegnato in ugual misura (cioè numero uguale di capi) ai richiedenti titolari del diritto di uso civico.

13. In sede di affidamento in concessione il Comune può inoltre stabilire l'accorpamento di due o più comprensori al fine di rendere economicamente vantaggiosa la conduzione degli stessi.

14. Gli assegnatari dei terreni ad uso civico e delle strutture dovranno confermare annualmente, entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente, al Comune la prosecuzione dell'utilizzo dell'assegnazione e procedere al versamento di una somma pari al 30% del totale dovuto a titolo di caparra confirmatoria. In caso di determinazione del canone-fida a forfait, il pagamento avviene in forma anticipata per l'intero.

15. La mancata segnalazione e pagamento della caparra provoca il decadimento del diritto di uso civico.

16. Gli assegnatari sono costituiti consegnatari dei beni ed hanno l'obbligo di mantenere i terreni e le strutture assegnati.

17. Gli assegnatari devono comunicare agli Uffici comunali, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, il numero dei capi in proprietà che hanno trascorso l'intero anno solare precedente sul territorio ai fini del pagamento a saldo degli oneri di concessione, se determinati in relazione al numero dei capi.

18. La mancata presentazione dell'istanza o il rifiuto da parte dell'interessato di far eseguire gli accertamenti di cui sopra o la relativa indisponibilità o impossibilità, costituisce impedimento alla prosecuzione dell'utilizzo dell'assegnazione del terreno.

Art. 6 – Fida pascolo per uso civisti.

1. Annualmente, con deliberazione di Giunta, il Comune stabilisce la fida pascolo per il periodo di concessione, per uso civisti, non uso civisti e per la concessione annuale di eccedenze per i singoli comprensori a non uso civisti.

2. La Giunta comunale può stabilire canoni a forfait per estensione territoriale, in alternativa a quanto sopra.

Art. 7 – Canone per concessione libera pluriennale.

1. I canoni per concessioni libere per lotto intero sono periodicamente stabiliti dal Comune, con deliberazione di Giunta, e sono validi per tutto il periodo di concessione.

Art. 8 – Strutture

1. Le strutture di proprietà comunale eventualmente insistenti sui terreni, sono considerate parte integrante del comprensorio sul quale insistono e pertanto richieste e concesse "a corpo" con lo stesso.

Art. 9 – Carichi di bestiame.

1. I carichi massimi di ogni comprensorio di terreno comunale (espressi in U.B.A./ ettaro/anno) sono stabiliti come da capitolato per concessione, e in via di massima sono di seguito indicati: tra 0,3 e 1 U.B.A. (unità bovine adulte) /ha/anno ovvero compreso tra 0,6 e 2 U.B.A. (unità bovine adulte) /ha per periodi di pascolamento variabili tra 90 e 180 giorni. La Giunta comunale può variare i carichi medesimi.

Art. 10 - Stagione per l'utilizzo dei terreni.

1. Il periodo per la monticazione è quella risultante dal capitolato/disciplinare di concessione annualmente aggiornato.

Art. 11 – Concessione libera dei terreni

1. Il Comune di Valmala concede a titolo oneroso i terreni e relative strutture di pertinenza di cui è proprietario, non attribuiti agli uso civisti, sopra individuati, così come i terreni non gravati da uso civico, per un periodo pluriennale, secondo le procedure, modalità, condizioni e tariffe stabilite dal presente regolamento in combinato disposto con disciplinare tecnico e schema di concessione.

Art. 12 – Nuovi titolari di uso civico

I residenti del Comune di Valmala, non aventi diritto in precedenza all'esercizio dell'uso civico di pascolo, che abbiano maturato il diritto di cui all'art. 3, devono far pervenire agli Uffici comunali, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, apposita istanza.

1. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.
2. Nel caso i terreni siano stati concessi a non uso civisti, le corrispondenti concessioni saranno ridotte, anche fino al recesso in tutto o in parte del Comune dalla concessione in capo ai medesimi, in relazione alle esigenze degli uso civisti, potendo perciò comportare anche il venire meno della completa concessione. Si richiama quanto più sopra previsto in ordine all'art. 6 del d. lgs. n. 228/2001.

Art. 13 - Modalità di concessione dei terreni e strutture esuberanti e terreni non gravati da uso civico.

1. Ove non risulti possibile addivenire all'affidamento in concessione con gli utenti di cui all'art. 3, nonché per i terreni non gravati da uso civico, l'affidamento avverrà a favore di terzi mediante procedura d'evidenza pubblica (procedura aperta/asta pubblica o gara informale) secondo quanto stabilito dalle disposizioni seguenti in combinato disposto con l'art. 6, d. lgs. n. 228/2001 e relativa interpretazione giurisprudenziale corrente, e fatte salve le preferenze, prelazioni, sorteggi o altri istituti particolari ivi previsti o previsti nelle norme ivi richiamate,

che possono comportare l'applicazione, a norma di legge, di istituti diversi rispetto alla procedura aperta/asta pubblica. La scelta della procedura avviene con apposito atto motivato, in relazione ai principi di concorsualità e utilizzo pubblicistico dei beni comunali, e secondo procedure di massima snellezza ed economicità.

2. Per l'individuazione del soggetto a cui concedere il comprensorio, nell'ambito di una gara, possono essere considerati i seguenti criteri di valutazione:

a. maggior aumento rispetto al canone base;

b. offerta economicamente più vantaggiosa con utilizzo di criteri gestionali e di criteri legati al prezzo

c. migliorie da apportare al comprensorio, in riferimento ad attività commerciali legate alla lavorazione del latte ed alla distribuzione di prodotti lattiero-caseari e/o ad attività di agriturismo.

3. E' consentito derogare alla procedura di cui al comma n. 1, nel caso in cui sia possibile assegnare, con trattativa diretta, la concessione ad un soggetto a base associativa che rappresenti la comunità locale in modo significativo e dimostrabile, rispetto alla superficie complessiva del comprensorio di pascolo. In tale caso la Giunta comunale dovrà fornire opportune valutazioni circa la rappresentatività del soggetto privato.

4. La concessione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.

5. L'aggiudicatario provvederà entro un termine prefissato, dalla comunicazione di assegnazione, alla stipula dell'atto di convenzione ed al versamento in via anticipata del canone annuale.

6. Il mancato pagamento o la mancata firma della convenzione provoca il decadimento della concessione.

7. Le situazioni di morosità comporteranno, previa diffida, la decadenza dalla concessione.

8. Trova applicazione l'art. 6 del d. lgs. n. 228/2001, tenuto conto dell'interpretazione giurisprudenziale tempo per tempo corrente ¹. In particolare, la Giunta comunale disciplina l'iter da applicare, al fine di salvaguardare e applicare in coerenza con la natura demaniale dei beni e gli iter dell'evidenza pubblica, gli istituti della prelazione agraria (art. 4 bis legge n. 203/1982), dell'assegnazione a giovani imprenditori agricoli (comma 4 bis art. 6 d. lgs. n. 228/2001 introdotto da comma 35 dell'art. 1 della legge n.

147/2013), dell'assegnazione mediante sorteggio in caso di più richiedenti coltivatori diretti e della preferenza per i titolari di fondi contigui (art. 22 legge n. 11/1971) ².

Art.14 - Tariffe dei pascoli e delle strutture

1. La Giunta comunale stabilisce con apposito atto deliberativo i diritti e i canoni di pascoli e strutture che possono essere aggiornate prima di ogni periodo annuale o pluriennale di concessione. Nel caso di concessione libera, il canone sarà soggetto alla rivalutazione a partire dal secondo anno in base ai coefficienti di adeguamento dei canoni stabiliti dalle Commissioni tecniche provinciali istituite ai sensi della legge n. 203/1982.
2. Esse saranno pagate dall'avente diritto ad uso civico assegnatario o dal terzo aggiudicatario secondo quanto stabilito dall'atto di concessione.
3. Decorso tale termine saranno applicati gli interessi di mora e gli aventi diritto agli usi civici o i terzi aggiudicatari decadono dall'esercizio del diritto di utilizzo per la stagione pascoliva successiva, rendendo nuovamente disponibili le relative superfici interessate.

Art.15 - Metodo di pascolo

1. Al fine di mantenerne nel tempo la "qualità", il pascolo per le singole aree assegnate, dovrà avvenire rispettando le seguenti modalità:
 - a) utilizzo tassativo di recinzioni mobili (filo elettrico) per il pascolo bovino;
 - b) preventiva programmazione di pascolo "turnato" attraverso la suddivisione dell'area assegnata in sottozone di pascolamento e loro utilizzo (una alla volta) attraverso recinzioni mobili;
 - c) sosta dell'intera mandria nella singola sottoarea sino ad ottimale sfruttamento di tutte le specie arboree (anche quelle qualitativamente minori);

1 Cfr. in particolare Consiglio di Stato, n. 3824/2013

2 Art. 6, comma 4-bis d. lgs. n. 228/2001: Qualora alla scadenza di cui al comma 4 abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi.

- d) inizio del pascolo programmato partendo dalle sottoaree a quota più bassa per poter sfruttare successivamente i ricacci;
 - e) sviluppo della fertirrigazione (svuotamento e spargimento sul territorio del contenuto delle concimaie);
 - f) sviluppo dell'irrigazione;
 - g) rispetto del carico pascolativo assegnato al fine di evitare sottopascolo o sovrapascolo;
2. A fronte di situazioni particolarmente favorevoli della cotica erbosa e su specifica domanda dell'assegnatario, la Giunta Comunale potrà autorizzare carichi pascolativi superiori a quello assegnato purché venga rispettato il rapporto Uba / giorni di pascolamento.
3. Resta fermo il risarcimento del danno in favore del Comune.

Art. 16 – Eccezionali sospensioni dell'esercizio del diritto d'uso civico

1. La Giunta Comunale può con proprio atto deliberativo eccezionalmente sospendere l'esercizio del diritto di uso civico o del diritto di utilizzo da parte di non uso civisti, per consentire l'utilizzo del terreno a terzi per lo svolgimento di manifestazioni, fiere o per l'utilizzo di porzioni di pascoli a fini naturalistico-sportivo, dietro rimborso al concessionario del corrispettivo in relazione alla durata della sospensione ed alle dimensioni della porzione di pascolo sottratto all'utilizzo.
2. La sospensione di cui al comma 1 può essere disposta solo per il periodo di tempo strettamente necessario e comunque non superiore a tre giorni per lo svolgimento di fiere e manifestazioni ed a quindici giorni per l'utilizzo a fini naturalistico-sportivo.

Art. 17 - Cauzioni

1. I concessionari non uso civisti dovranno depositare una somma cauzionale appositamente stabilita con deliberazione di Giunta Comunale a garanzia del rispetto della concessione, anche per eventuali danni che si dovessero verificare per fatti del concessionario stesso.
2. Il Comune utilizzerà la suddetta somma per l'esecuzione delle opere necessarie al ripristino dei beni e, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, potrà far eseguire le opere addebitandone i relativi costi ai concessionari. Inoltre la cauzione potrà essere utilizzata direttamente per la comminazione delle penali al concessionario.

Art. 18 - Controlli

1. A garanzia del rispetto delle quote di monticazione, del territorio, delle strutture d'alpe assegnate e del metodo di pascolo, l'amministrazione comunale potrà procedere ad effettuare controlli durante la stagione pascoliva.

2. Sarà cura del Comune accertare con apposito sopralluogo che:

a) vengano rispettate le quote ed i tempi di monticazione/demonticazione, le aree assegnate, le modalità di pascolo previste;

b) la stalla venga usata con diligenza e sia riconsegnata nello stesso stato di assegnazione.

Art. 19 – Vigilanza e sanzioni

1. Le modalità di gestione del pascolo in bosco ed in prateria sono normate dal regolamento Regionale Forestale e da eventuali Piani di pascolo o Piani pastorali. Il pascolo è assolutamente vietato a tutti i tipi di bestiame nei seguenti casi:

- rimboschimenti,
- boschi in rinnovazione,
- nel raggio di 200 metri a monte da captazioni di acquedotti,
- terreni in forte degrado secondo quanto annualmente indicato dal Corpo forestale dello Stato;
- qualsiasi area comunale chiusa per esigenza di tutela del territorio (frane, dissesti ecc.) od altre aree opportunamente delimitate,
- boschi oggetti di recenti interventi colturali secondo quanto indicato dal Corpo forestale dello Stato;
- aree interessate da provvedimento a tutela della fauna e della flora emessi dall'Amministrazione Comunale o da enti sovracomunali.
- E' altresì vietato sconfinare con il bestiame dal proprio Comprensorio di pascolo o lasciare il bestiame privo di sorveglianza nei casi in cui questo pascoli o stazioni in prossimità o lungo strade carrozzabili, abitazioni, o comunque luoghi presso i quali possa creare pericolo

2.. In caso di inosservanza alle norme si applicano le seguenti sanzioni:

€ 25 per capo che pascolino in difformità a quanto previsto (il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non potrà per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo ai sensi dell'art. 10 della legge 689/81)

€ 15 per ogni capo che pascoli nelle zone sottoposte a divieto di pascolamento, oltre alle sanzioni già previste dalle leggi vigenti (il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non potrà per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo ai sensi dell'art. 10 della legge 689/81),

€ 20 per ogni U.B.A. eccedente il carico massimo stabilito inerente il Comprensorio di pascolo (il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non potrà per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo ai sensi dell'art. 10 della legge 689/81).

da un minimo edittale di € 25 ad un massimo edittale di € 500 in ottemperanza all'art.7bis D.L.G.S.267 del 18/08/2000, in caso di sconfinamento con il bestiame dal proprio Comprensorio di pascolo o nel caso di vaganza o stazionamento di bestiame, privo di sorveglianza, in prossimità o lungo strade carrozzabili, presso abitazioni o luoghi, in cui possa creare pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Potrà essere motivo di esclusione dalla concessione di pascolo comunale per il periodo residuo dell'anno in corso, e per l'anno successivo, l'incorrere, più volte nella stessa stagione, in sanzioni inerenti sconfinamenti di comprensorio, omessa custodia e malgoverno di animali.

Art. 20 – Deroghe ed entrata in vigore

1. Qualora, nel corso della validità del presente documento, i soggetti preposti all'applicazione del presente regolamento dovessero riscontrare temporanee inapplicabilità di norme o dovessero trovarsi nella necessità di gestire deroghe temporali non previste, la Giunta comunale potrà procedere all'approvazione delle modifiche temporanee al fine di permettere una corretta gestione dei beni ed una sollecita risoluzione di problemi legati all'imprevedibilità di situazioni oggettive.
2. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore con l'efficacia della deliberazione di approvazione.